



ORIGINALE PER GLI ATTI
PRESSO SEZ CHE TRATTA OPERAZIONE

Supercamp.6.doc

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.n.DGPM/IV/12[^]/003556/1-E-8
Palazzo Marina

Roma, 14. GEN. 1999

OGGETTO: Indennità di impiego operativo. Articolo 4, comma 2 e 3, del D.P.R. n. 360/1996 e articolo 6, comma 2, della legge n. 85/1997.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Rife.let.: a) n. 114/1/240/4520.1 in data 27.1.1997 di S.M.D.;
b) n. 5739/141/98 in data 12.5.1998 di SEGREDIFESA.

1. Come noto, i provvedimenti normativi indicati in oggetto hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'indennità di impiego operativo di "supercampagna" e la relativa maggiorazione annua dell'1,75% per i servizi prestati dal personale militare - escluso quello appartenente all'Arma dei carabinieri - nell'ambito di unità di pronto intervento nazionali ed internazionali.

2. In sede di attribuzione della maggiorazione percentuale annua dell'1,75, sono sorti dubbi interpretativi e per derimerli è stato interessato Segredifesa.

Con la lettera in riferimento in b), il citato G.U., sulla base del chiarimento formulato in materia dal Dicastero del Tesoro, ha evidenziato che la maggiorazione dell'1,75% dell'indennità di impiego operativo di base deve essere attribuita per ogni anno di servizio prestato, anche anteriormente al 1° gennaio 1997, presso gli enti che danno titolo all'indennità di "supercampagna", fermo restando la corresponsione a decorrere dalla predetta data.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del 2° comma dell'articolo 4 del D.P.R. n.360/1996, gli enti/reparti destinatari della indennità di "supercampagna" (ovvero dell'indennità di impiego operativo nella misura del 135% di quella base) sono: brigate; reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici); battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi); gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici); forze speciali- reparti anfibi-reparti mobili; reparti bonifica ordigni esplosivi.

3. In sostanza, la maggiorazione annua dell'1,75% dell'indennità di impiego operativo di base, a decorrere dal 1° gennaio 1997, deve essere attribuita al personale che ha prestato servizio, anche anteriormente a detta data, presso le unità ed i reparti che, attualmente, danno titolo all'indennità di "supercampagna", nonché in quelli omologhi, pur se disciolti o posti in posizione "quadro", così come precisato, con il foglio in riferimento in a), dallo Stato Maggiore della Difesa.

Analogo discorso vale, in tema di trascinarsi, per il personale ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate comandati a prestare servizio presso l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, ad eccezione dei periodi di servizio durante i quali detto personale ha percepito l'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge n.1054/1970 e successive modificazioni.

Detta maggiorazione compete al personale in questione per i periodi di servizio prestati presso comandi, reparti e unità dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza aventi fisionomia e livello ordinativo analoghi a quelli di cui all'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 360/1996.

4. In materia di corresponsione delle indennità operative, l'articolo 17 della legge n. 78/1983 prevede il "diritto di opzione" per il trattamento più favorevole tra i trattamenti di cui agli articoli 2 (indennità di impiego operativo di base), 3 (indennità di impiego operativo per reparti di campagna), 4 (indennità di imbarco), 5 (indennità di aeronavigazione), 6 (indennità di volo) e 7 (indennità per il controllo dello spazio aereo) della stessa legge.

Al riguardo, si precisa che la facoltà di opzione in argomento può essere legittimamente esercitata, mediante apposita istanza da inoltrare al competente Servizio Amministrativo, dal personale divenuto contemporaneamente titolare di più indennità operative.

Condizione che viene a realizzarsi, di norma, tra l'indennità di impiego operativo di base (spettante a tutto il personale militare per lo speciale stato giuridico), comprensiva delle eventuali maggiorazioni, e le indennità operative connesse alle particolari situazioni di impiego di cui ai citati articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 78/1983.

5. Le disposizioni in contrasto con la presente sono abrogate.
6. Assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ten.Gen. Antonino TAMBUZZO)

